



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 03/09/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI E TEATINA
- PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE, ZONIZZAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA
- APPROVAZIONE OSSERVAZIONI COMUNE DI FOSSACESIA

L'anno duemilaventisei, addì tre, del mese di Settembre, alle ore 13.32, la Giunta Comunale si è riunita in modalità mista, con alcuni in presenza e altri in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco Di Giuseppantonio Enrico Clemente.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Sindaco	Di Giuseppantonio Enrico Clemente	SI - In presenza
Assessore	Sgrignuoli Maura	SI - In presenza
Assessore	Galante Maria Angela	SI - In presenza
Assessore	Petragnani Danilo	SI - In presenza
Assessore	Petrosemolo Umberto	SI - In video

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Panella Rosanna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sindaco Di Giuseppantonio Enrico Clemente, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dal parere di regolarità tecnica espresso dal competente funzionario dell'Ente ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli enti locali;

VISTO che sulla suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 è stato espresso parere favorevole;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

A) di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti;

B) di dichiarare il presente atto, previa separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

OGGETTO: PROCEDIMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI E TEATINA - PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE, ZONIZZAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA - OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI FOSSACESIA SULLA PROPOSTA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE,

- con l'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è stata prevista l'istituzione del Parco nazionale "Costa teatina";

- la normativa è stata di recente modificata dall'art. 1, commi 692, 693 e 694, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) che:

1) ha aggiornato la denominazione del Parco, divenuto ora della "Costa dei Trabocchi e Teatina" (comma 692);

2) ha introdotto l'obbligo di coinvolgere i comuni interessati anche nella seconda fase di adozione del decreto presidenziale volto all'istituzione definitiva del Parco, che ora deve quindi avvenire "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, sentiti i comuni interessati" (comma 693);

3) ha disposto l'abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma 694), inerente alla nomina del commissario ad acta;

- l'Associazione World Wide Fund For Nature (WWF Italia) E.T.S., con ricorso proposto avanti al TAR Abruzzo, sede di Pescara, ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a provvedere, ai sensi dell'art. 34, commi 3, 4 e 6, della legge 394/91, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, alla definizione del procedimento previsto dall'articolo 34 della legge 394 del 1991, nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi; contestualmente ha chiesto "la nomina di un commissario ad acta affinché provveda sostitutivamente per il caso di ulteriore inadempimento";

- con ordinanza n. 500/2025, pubblicata il 15 dicembre 2025, il TAR Abruzzo, *"ritenuto che sono necessari, ai fini del decidere, approfondimenti istruttori; ritenuto di dover richiedere alla Regione Abruzzo, costituitasi nell'odierno giudizio con atto di mera forma, il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa, con cui si contro deduca sulle specifiche censure articolate in ricorso, e di ogni documento utile ai fini della decisione; ritenuto che l'Amministrazione regionale intimata dovrà provvedere agli adempimenti istruttori di cui innanzi nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte"*, intimava alla Regione Abruzzo di provvedere agli adempimenti istruttori nei modi e nei termini perentori indicati e rinviava per il prosieguo alla camera di consiglio del 13 marzo 2026;

- all'esito dell'udienza del 27 marzo 2026, con ordinanza n. 177/2026 pubblicata il 3 aprile 2026, il TAR Abruzzo, *"Ritenuti necessari, ai fini del decidere, ulteriori approfondimenti istruttori; visto l'art.*

1, comma 5 della Legge 06/12/1991, n. 394 in base al quale “Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142”, ha ritenuto sussistente, in base alla surrichiamata previsione normativa, in capo a tutti gli enti a vario titolo coinvolti nella protezione dei beni ambientali e nella tutela dell’assetto del territorio un “dovere di leale collaborazione”, atteso che le regioni e gli enti locali sono tenuti “ad attuare congiuntamente all’Amministrazione Statale forme di cooperazione ed intese per partecipare alla tutela ed alla gestione delle aree naturali ed ancor prima alla loro delimitazione” (TAR Lazio, sentenza 28 giugno 2021, n. 7694); ritenuto che il coinvolgimento degli enti locali interessati, oltre che della Regione nel cui territorio ricade il perimetro del parco nazionale, rappresenta, nell’ottica della più ampia cooperazione tra i vari livelli governo, uno snodo procedimentale essenziale nell’ambito del procedimento istitutivo dei parchi nazionali, che assume rilevanza già nella fase di competenza del Ministro dell’Ambiente volta all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi; ritenuto infatti che, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Liguria Sez. I, sentenza n. 642/2024), la definizione delle zone interne e della relativa disciplina interinale di salvaguardia, le quali incidono sulla materia urbanistico-edilizia che più direttamente interessa le comunità locali, non può prescindere dal dialogo con gli enti locali, come prescritto dall’art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 ed alla stregua dei principi generali di sussidiarietà e di leale collaborazione”;

- il TAR Abruzzo ha pertanto richiesto al MASE e alla Regione Abruzzo di fornire nel termine di giorni quarantacinque (45) documentati chiarimenti in ordine:

- 1) alla esatta individuazione degli enti locali interessati alla istituzione del “Parco della Costa teatina” (ora denominato Parco della “Costa dei Trabocchi e Teatina”);
 - 2) alle modalità di coinvolgimento degli enti locali come sopra individuati nella fase procedimentale volta all’adozione delle misure di salvaguardia;
- e ha rinviato per il prosieguo della causa alla camera di consiglio del 12 giugno 2026;

- al fine di dare ulteriore impulso al procedimento di istituzione, con nota prot. n. 90715 del 28 aprile 2026 il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ E DEL MARE ha proceduto a convocare la Regione Abruzzo e l’ISPRA in data 6 maggio 2026;

- la Regione Abruzzo, con prot. n. 191118/2026 dell’8 maggio 2026 ha trasmesso all’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila una proposta di perimetrazione interessante il territorio di n. 8 Comuni (Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo);

- la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM), presa visione della suddetta nota regionale, nonché della nota dell’ISPRA prot. n. 25780 dell’11 maggio 2026, ha proceduto a fornire al TAR Abruzzo, in adempimento dell’ordinanza n. 177/2026, i chiarimenti richiesti, confermando, allo stato, l’elenco dei comuni sulla base della proposta di perimetrazione redatta dall’ISPRA nel 2022;

- con la sentenza n. 335/2026, notificata il 1° luglio 2026, si è pronunciato in merito chiarendo preliminarmente che, in base al modello generale delineato dalla legge n. 394 del 1991, il procedimento di definizione del territorio compreso in un Parco nazionale si articola in due distinte fasi:

a) in una prima fase, di carattere cautelare ed eventuale, il Ministero dell’ambiente provvede alla perimetrazione provvisoria sulla base degli elementi conoscitivi e scientifici disponibili presso i

servizi tecnici nazionali e regionali e, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi (art. 34, comma 3); sino alla costituzione degli Enti parco, la gestione provvisoria del parco è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente. In questa prima fase "il Ministero esercita una discrezionalità tecnica, trattandosi di individuare, alla stregua di canoni scientifico-specialistici, l'area territoriale di potenziale pregio ed interesse ambientale, in vista della sua immediata tutela in via cautelare fino alla perimetrazione definitiva ed è tenuto a consultare le regioni e gli enti locali interessati, i quali sono, ex lege, chiamati e titolati a fornire il loro contributo partecipativo, riguardo alle misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi nonché alla zonizzazione interna ai confini provvisori del parco nazionale. Il coinvolgimento degli enti locali interessati, oltre che della regione, nel cui territorio ricade il perimetro del parco nazionale rappresenta, nell'ottica della più ampia cooperazione tra i vari livelli governo, uno snodo procedimentale essenziale nell'ambito del procedimento istitutivo dei parchi nazionali, che assume pertanto rilevanza già nella fase di competenza del Ministro dell'ambiente volta all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.";

b) nella seconda fase, la delimitazione in via definitiva è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione (art. 2, comma 7). In questa fase "caratterizzata dall'intesa tra Stato e regione recepita nel DPR istitutivo del parco nazionale, il potere amministrativo è espressione di discrezionalità mista, perché all'apprezzamento tecnico-scientifico si affiancano valutazioni di tipo squisitamente politico amministrativo, comportanti una ponderazione comparativa fra l'interesse pubblico c.d. primario, relativo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, e gli interessi (eventualmente di segno contrario) pubblici c.d. secondari, collettivi e privati, fra i quali quelli delle comunità locali". "L'intesa tra lo Stato e la regione, prescritta dall'art. 2, comma 7, della legge n. 394/1991 soltanto nella seconda fase, costituisce uno strumento di raccordo che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, non può tradursi in un potere di veto in grado di paralizzare a tempo indeterminato l'esercizio di una competenza statale, specie quando questa attiene alla tutela di interessi unitari e indivisibili come quello ambientale (vedi Corte Cost., sentenza n. 12 del 28 gennaio 2009; in tali termini, T.A.R. Catania, sentenza 09/06/2026, n. 1681)."

c) Il TAR conclude ordinando al MASE "di provvedere nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco, nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi e alla costituzione del soggetto di gestione provvisoria dell'Area protetta nazionale, nel rispetto dei principi come sopra richiamati. In caso di ulteriore inerzia nel provvedere entro il detto termine sarà nominato un Commissario ad acta da individuarsi a seguito di apposita istanza della parte Interessata";

- alla luce di quanto disposto dal TAR Abruzzo con tale sentenza n. 335/2026 e di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 della legge n. 394/91, con nota prot. n. 133751 del 24 giugno 2026 la Direzione generale del MASE ha avviato il procedimento e richiesto all'ISPRA:

- di voler procedere a una puntuale verifica e all'eventuale aggiornamento, in base allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, della proposta di perimetrazione e zonazione del Parco già elaborata, trasmessa e acquisita con nota prot. MASE n. 163035 del 23 dicembre 2022;
- di inoltrare a questa Direzione generale, in tempo utile per il rispetto del termine fissato dal TAR Abruzzo per la conclusione del procedimento, una proposta tecnica aggiornata di perimetrazione e zonazione provvisoria del Parco nazionale e le correlate misure di

salvaguardia, comprensive delle eventuali necessarie integrazioni o aggiornamenti utili a garantire la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e di conservazione dello stato dei luoghi.

- da ultimo, l'ISPRA con nota prot. 40028/2026 del 13 luglio 2026 acquisita al prot. n. 13575 in data 23.07.2026, ha trasmesso una proposta tecnica aggiornata di perimetrazione e zonizzazione provvisoria dell'istituendo Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina e delle correlate misure di salvaguardia;

- il numero dei Comuni ricadenti nella presente proposta di perimetrazione dell'istituendo Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina è rimasto invariato rispetto alla proposta tecnica di ISPRA di dicembre 2022, ed è pari a 19: Ortona, Torino di Sangro, Vasto, Casalbordino, Rocca S. Giovanni, S. Vito Chietino, Fossacesia, Paglieta, Lanciano, Villalfonsina, Pollutri, Mozzagrogna, Monteodorisio, Tollo, Atesa, S. Salvo, Scerni, Miglianico e Francavilla al Mare;

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", disciplina le modalità di istituzione e gestione delle aree naturali protette nazionali, perseguendo finalità di conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici, della biodiversità e del patrimonio naturale, nonché di promozione di forme compatibili di sviluppo sociale ed economico delle comunità locali;

- la proposta di istituzione del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina interessa una parte significativa del territorio della Provincia di Chieti e, in particolare, il territorio comunale di Fossacesia;

- con nota prot. n. 157172 del 22/07/2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento di istituzione del Parco, comprendente, tra l'altro, la proposta di perimetrazione e zonizzazione e le relative misure di salvaguardia;

- la documentazione sottoposta all'esame dell'Amministrazione comunale interessa una superficie significativa del territorio comunale di Fossacesia, comprendendo ambiti caratterizzati da differenti condizioni di naturalità, antropizzazione, urbanizzazione e destinazione funzionale;

- il territorio comunale di Fossacesia presenta, infatti, una particolare articolazione territoriale, comprendendo:

- ambiti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico;
- aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- aree agricole;
- tessuti urbani consolidati;
- aree produttive e commerciali;
- strutture turistico-ricettive;
- infrastrutture;
- servizi pubblici;
- sistema costiero e demaniale marittimo;

e che tale pluralità di funzioni rende necessario un particolare livello di attenzione nella definizione della perimetrazione, della zonizzazione e delle misure di salvaguardia del costituendo Parco;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione comunale di Fossacesia riconosce il rilevante valore ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale del territorio interessato dalla proposta di istituzione del Parco e considera la tutela e la valorizzazione di tale patrimonio un obiettivo di interesse pubblico generale;

- l'istituzione del Parco Nazionale può costituire, per il territorio comunale, non soltanto uno strumento di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, ma anche un'opportunità di valorizzazione integrata del patrimonio naturalistico, paesaggistico, agricolo, storico-culturale e costiero e di promozione di forme di sviluppo sostenibile;

- tuttavia, la particolare conformazione del territorio comunale richiede che la disciplina dell'area protetta sia costruita secondo criteri di proporzionalità, differenziazione e adeguatezza, tenendo conto delle differenti caratteristiche degli ambiti interessati;

- la tutela ambientale risulta infatti maggiormente efficace laddove sia calibrata sull'effettivo valore naturalistico, ecologico e paesaggistico dei luoghi e, parallelamente, il regime amministrativo deve risultare proporzionato nelle aree già urbanizzate, infrastrutturate o caratterizzate da funzioni consolidate;

- la relazione redatta dal Responsabile del Settore III di questo Ente allegata alla presente deliberazione, evidenzia che tale impostazione non è finalizzata ad un arretramento del livello di tutela ambientale, né mette in discussione le finalità istitutive del Parco, ma mira a conseguire una tutela più efficace, selettiva e coerente con le caratteristiche effettive del territorio;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Fossacesia dispone di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti che devono essere necessariamente coordinati con la futura disciplina dell'area protetta;

- tra tali strumenti assumono particolare rilievo il PRG comunale, il Piano Demaniale Marittimo Comunale, il Piano Demaniale Marittimo Regionale, gli strumenti attuativi e gli ulteriori strumenti di pianificazione e programmazione incidenti sul territorio;

- è inoltre presente il SIC IT7140107 Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro;

- la relazione istruttoria ha evidenziato l'esigenza di garantire che l'istituzione del Parco non determini una riduzione del livello di tutela già riconosciuto agli ambiti di particolare pregio naturalistico e ambientale;

DATO ATTO CHE:

- il Settore III – Urbanistica ed Edilizia del Comune di Fossacesia ha proceduto ad un'istruttoria tecnica - interdisciplinare sulla documentazione trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- l'istruttoria ha esaminato, sotto i profili ambientale, urbanistico, paesaggistico, demaniale e territoriale:

- la proposta di perimetrazione;
- la proposta di zonizzazione;
- le misure di salvaguardia;
- le interferenze con gli strumenti urbanistici comunali;
- le interferenze con la pianificazione demaniale;
- la disciplina delle attività agricole;
- il regime del patrimonio edilizio esistente;

- l'attività istruttoria è stata formalizzata nella Relazione istruttoria resa dal Responsabile del III Settore Urbanistica ed Edilizia di questo Comune;

- la predetta relazione costituisce documento istruttorio e tecnico di supporto alla decisione giuntale e viene allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO CHE:

- la Giunta Comunale nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, assumere la posizione dell'Amministrazione comunale nell'ambito del procedimento relativo alla definizione dell'assetto territoriale e normativo del costituendo Parco;

- sia pertanto necessario che il Comune di Fossacesia formuli osservazioni puntuali, tecnicamente motivate e coerenti con le caratteristiche del proprio territorio;

- le osservazioni debbano essere finalizzate a concorrere alla formazione di una disciplina del Parco, chiara, proporzionata, differenziata, coordinata con gli strumenti di pianificazione vigenti, concretamente applicabile, idonea a garantire la tutela degli ecosistemi, rispettosa delle competenze amministrative dei diversi Enti;

- compatibile con la presenza di attività agricole, economiche, produttive e turistico- ricettive legittimamente insediate;

- idonea ad assicurare la continuità dei servizi e delle infrastrutture pubbliche;

RITENUTO, IN PARTICOLARE:

- che, parallelamente, nelle aree già urbanizzate, infrastrutturate o caratterizzate da funzioni consolidate, il regime di salvaguardia debba essere proporzionato all'effettivo grado di sensibilità ambientale dei luoghi;

- che la disciplina del Parco debba coordinarsi con il PRG, con la pianificazione demaniale marittima, con gli strumenti attuativi e con la normativa urbanistica, paesaggistica e ambientale vigente, evitando sovrapposizioni e duplicazioni procedurali;

- che debba essere assicurata la certezza dei tempi e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative, evitando che il regime transitorio e le misure di salvaguardia determinino condizioni di sostanziale paralisi amministrativa;

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni;

- la legge 23 marzo 2001, n. 93;

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia di aree protette;

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;

- la L.R. Abruzzo 30 marzo 2007, n. 5;

- la L.R. Abruzzo 20 dicembre 2023, n. 58;

- il PRG vigente;

- il Piano Demaniale Marittimo Regionale;

- il Piano Demaniale Marittimo Comunale;

- la documentazione relativa alla proposta di istituzione del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina;

- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 157172 del 22/07/2026;

- la Relazione istruttoria a firma del Responsabile del III Settore Urbanistica ed Edilizia di questo Comune;

VISTI ALTRESÌ:

- gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di principi generali dell'attività amministrativa, partecipazione, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- gli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di pareri e controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e che non necessita il parere di regolarità contabile;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce atto di partecipazione istituzionale del Comune di Fossacesia ad un procedimento amministrativo di rilievo sovracomunale e che le osservazioni formulate sono finalizzate a contribuire alla definizione della disciplina definitiva del costituendo Parco, senza pregiudicare le ulteriori valutazioni e competenze attribuite dalla legge agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

PROPONE

1. di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto della Relazione istruttoria, predisposta dal Responsabile del Settore III Urbanistica ed Edilizia, quale documento tecnico-istruttorio posto a fondamento della presente deliberazione;
3. di fare proprie per quanto di competenza e quale espressione dell'indirizzo dell'Amministrazione comunale, le risultanze dell'istruttoria tecnica contenute nella predetta relazione, senza attribuire alla stessa natura di atto deliberativo, ma riconoscendone la funzione di supporto tecnico e motivazionale alla decisione consiliare;
4. di approvare le osservazioni del Comune di Fossacesia alla proposta di istituzione del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina, formulate sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica e riportate nella relazione richiamata al precedente punto 2., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di stabilire che le osservazioni approvate con il presente atto costituiscono la posizione istituzionale del Comune di Fossacesia nell'ambito del procedimento di istituzione del Parco e devono essere intese quali contributo propositivo alla definizione della disciplina definitiva dell'area protetta, nonché quale espressione della volontà dell'Amministrazione comunale di perseguire una tutela ambientale effettiva, differenziata e proporzionata alle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;
6. di richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Abruzzo, a ISPRA e alle altre Amministrazioni competenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di valutare e recepire, nell'ambito del procedimento istitutivo, le osservazioni formulate dal Comune di Fossacesia;
7. di richiedere, in particolare, che la disciplina definitiva del Parco assicuri:
 - a) la verifica tecnico-scientifica della perimetrazione e della zonizzazione;

- b) il coordinamento della disciplina del Parco con il PRG vigente;
- c) il coordinamento con il Piano Demaniale Marittimo Regionale e con il Piano Demaniale Marittimo Comunale;
- d) la salvaguardia delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, in particolare nelle aree caratterizzate da consolidata urbanizzazione e antropizzazione;
- e) la tutela e la continuità delle attività agricole e delle attività economiche e turistico-ricettive legittimamente esistenti;
- f) la disciplina degli interventi sempre ammessi, come specificamente richiesto nella relazione istruttoria;
- g) la salvaguardia della continuità dei servizi pubblici, delle infrastrutture e delle opere necessarie alla sicurezza e alla pubblica incolumità.

8. di dare atto che il Comune di Fossacesia intende perseguire, attraverso il presente contributo istituzionale, un modello di tutela fondato sul principio della differenziazione territoriale, secondo il quale “maggiore protezione deve essere assicurata laddove siano presenti valori naturalistici, ambientali e paesaggistici di particolare rilevanza, maggiore certezza, coordinamento e semplificazione devono essere garantiti laddove il territorio risulti già urbanizzato, infrastrutturato o caratterizzato da funzioni consolidate” e che tale impostazione costituisce il criterio generale cui ricondurre le osservazioni formulate dal Comune;

9. di dare atto che la presente deliberazione esprime la volontà del Comune di concorrere alla definizione di un assetto dell'area protetta che garantisca contemporaneamente:

- conservazione della biodiversità;
- tutela degli habitat;
- protezione del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio storico e culturale;
- tutela delle attività agricole;
- sostenibilità delle attività economiche;
- continuità dei servizi;
- certezza dell'azione amministrativa;
- coordinamento della pianificazione territoriale.

10. di approvare la Relazione istruttoria, predisposta dal Responsabile del Settore III Urbanistica ed Edilizia.

11. di demandare al Sindaco e al Responsabile del Settore III Urbanistica ed Edilizia, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione e, in particolare, la trasmissione della stessa, unitamente alla Relazione istruttoria al:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Regione Abruzzo;
- ISPRA;
- Provincia di Chieti;
- ogni altra Amministrazione competente nell'ambito del procedimento.

12. di demandare altresì al Responsabile del III Settore l'attività tecnica necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresa la partecipazione agli eventuali successivi tavoli tecnici e incontri istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e dei contenuti sostanziali approvati dalla Giunta Comunale;

13. di precisare che eventuali modifiche o integrazioni aventi carattere meramente tecnico-formale o necessarie per il coordinamento documentale potranno essere effettuate dagli uffici competenti, purché non comportino modifiche sostanziali agli indirizzi e alle osservazioni approvate dalla Giunta Comunale;

14. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Proponente – Il Sindaco
Enrico Clemente DI GIUSEPPANTONIO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **184**

Ufficio Proponente: **URBANISTICA ED EDILIZIA**

Oggetto: **ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI E TEATINA - PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE, ZONIZZAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA - APPROVAZIONE OSSERVAZIONI COMUNE DI FOSSACESIA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (URBANISTICA ED EDILIZIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/09/2026

Il Responsabile di Settore

Domenico Moretti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANELLA ROSANNA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO CLEMENTE Di Giuseppantonio in data 04/09/2026
Rosanna Panella in data 04/09/2026



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

DELIBERA N. 141 del 03/09/2026

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI E TEATINA -
PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE, ZONIZZAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA -
APPROVAZIONE OSSERVAZIONI COMUNE DI FOSSACESIA**

La Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 04/09/2026 al 19/09/2026 ed è divenuta esecutiva il 03/09/2026.

Il Segretario Generale
Panella Rosanna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Rosanna Panella in data 04/09/2026